



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Master di II livello in Criminologia Clinica,
Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense
Direttore: Prof. Stefano Ferracuti
Dipartimento di Neuroscienze Umane
Direttore: Prof. Giovanni Fabbrini
Email: cripsifo@uniroma1.it*

CONVENZIONE

tra

il **Dipartimento di Neuroscienze Umane dell'Università di Roma "La Sapienza"** C.F. 80209930587 e partita IVA 02133771002 con sede in Roma 00161 – Viale dell'Università 30, 00185 Roma rappresentato dal Prof. Giovanni Fabbrini, di seguito denominato "Università";

e

L'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova** (CF/P.IVA 02481840201), con sede legale in Strada Lago Paiolo n. 10, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Anna Gerola, nata a Moglia il 08.02.1963, di seguito denominata anche "ASST o Ente ospitante";

Premesso che:

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, attraverso la sua articolazione organizzativa "Sistema Polimodulare REMS Provvisorie" cui afferisce la Struttura Complessa Psichiatria Giudiziaria, effettua attività psichiatrica, psicologica e riabilitativa ad indirizzo forense di elevato livello professionale nell'ambito della presa in carico di persone destinatarie di provvedimenti giudiziari, ritenute inferme di mente rispetto al reato e socialmente pericolose.

considerato che

- le ragioni della collaborazione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova ed il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell'Università di Roma "La Sapienza" nascono dal presupposto che vi sia uno scambio culturale tra modalità di intervento clinico e analisi teorica;
- il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell'Università di Roma "La Sapienza" con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione dei processi di risocializzazione, integrazione e studio teorico di possibili modalità di intervento attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi;
- l'Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Neuroscienze Umane, ha attivato il Master in Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense (da ora CRIPSIFO) chiedendo la collaborazione della ASST per l'accoglimento degli studenti per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento previsto nell'ambito del Master medesimo.

Convengono quanto segue:

Art. 1

1.1 Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196, la ASST si rende disponibile ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture, in relazione alla compatibilità organizzativa, considerando le finalità formative del tirocinio, gli studenti iscritti al Master in CRIPSIFO.

1.2 Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico.

Art. 2

Le attività di tirocinio formativo non costituiscono rapporto di lavoro.

Art.3

3.1 Il tirocinio sarà svolto presso la ASST per un monte ore pari a 125, nel rispetto della differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.



3.2 Le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei giorni della settimana, per un massimo di 8 ore giornaliere.

Art.4

4.1 Per ciascun tirocinante, previa richiesta della struttura ospitante, viene predisposto un Progetto Formativo e/o un piano di attività contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor interno e del supervisore docente master;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

4.2 Il Progetto Formativo e/o piano di attività deve essere debitamente firmato dal tirocinante, dal tutor assegnato e dal supervisore universitario del tirocinio.

Il Progetto Formativo dovrà essere presentato, contestualmente alla domanda di tirocinio, presso il competente Ufficio, secondo le scadenze previste.

Art. 5

L'utente informato dovrà in ogni caso dare il proprio assenso all'attività che il tirocinante svolge. Quest'ultimo è tenuto ad osservare rigorosamente il segreto professionale sugli elementi conoscitivi personali degli utenti della ASST.

Art. 6

6.1 Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate dal tutor designato (o dal supervisore del tirocinio), che si assume la responsabilità formativa.

6.2 Al termine del periodo di tirocinio, lo studente dovrà consegnare all'ufficio di competenza una relazione sulle attività svolte, contro firmata dal tutor (o dal supervisore del tirocinio).

Art. 7

7.1 Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor interno ed il supervisore docente universitario assegnatogli il Progetto Formativo individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla Convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto.

7.2 In particolare, il tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento allo stesso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di Igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 8

8.1 Il Dipartimento "soggetto promotore", assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (<https://www.uniroma1.it/it/node/24654>).

8.2 In caso di incidente durante lo svolgimento, del tirocinio, la ASST si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al Dipartimento (riferimento crisifo@uniroma1.it e/o stefano@ferracuti@uniroma1.it) che si farà carico dell'invio delle comunicazioni obbligatorie.

8.3 Il soggetto promotore esonera la ASST da ogni responsabilità inerente ogni evento che possa pregiudicare o comunque recare nocumento ai tirocinanti.



Art. 9

9.1 Come richiamato dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.86/CSR del 25 maggio 2017 e s.m.i., preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".

9.2 Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art.37 D.Lgs. n.81/08:

- formazione generale 4 ore: a carico della Università;
- formazione specifica 12 ore: a carico dell'Ente ospitante a completamento o integrazione di quanto già eventualmente svolto presso la Università;

b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art.36 D.Lgs. n. 81/08 a carico dell'Ente ospitante riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda, rischio intrinseco aziendale.

c) "Fornitura dei dispositivi di protezione" eventualmente necessari, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: a carico dell'Ente ospitante.

d) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., se prevista in relazione alla mansione svolta dal tirocinante e in funzione degli specifici rischi cui è esposto nello svolgimento dell'attività: a carico dell'Ente ospitante. Al Medico Competente dell'Azienda, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Ente ospitante.

9.3 Nell'eventualità risultasse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, le Parti dovranno concordare gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti (D.Lgs. n. 101/2020).

Art. 10

10.1 Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

10.2 I tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

10.3 Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, in ossequio al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

10.4 Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell'informativa messa a disposizione dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

10.5 Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti appositamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati di riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

10.6 I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Ove necessario, l'Ente ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati



personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Trattamento dei dati personali delle Parti. L'Università e l'Ente, debitamente informati in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 11

11.1 L'Università dichiara di aver preso visione del Codici di comportamento, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Soggetto ospitante consultabile alla pagina www.asst-mantova.it – sezione "Amministrazione trasparente" e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

11.2 La mancata osservanza dei suddetti principi comporta l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

Art. 12

12.1 La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata di 1 anno.

12.2 Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante PEC.

Art. 13

13.1 La presente convenzione è redatta in unico originale e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.lgs n. 82/2005.

13.2 La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte prima del D.P.R. n. 642/1972 con onere a carico dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", che provvede virtualmente come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

Art. 14

14.1 Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento.

14.2 In caso contrario, espressamente convengono di accettare che il Foro di Mantova sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 15

Qualora il tirocinante attui comportamenti inosservanti delle disposizioni o mancanze deontologiche, nonché qualora l'esperienza di tirocinio contrastanti con le necessità organizzative della struttura ASST, le Parti potranno adottare congiuntamente, in qualsiasi momento, la sospensione e/o la revoca del tirocinio. Altresì potranno, sempre congiuntamente, interrompere, con le stesse modalità, il tirocinio qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante.

ART. 16

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi vigenti in materia di tirocini.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Master di II livello in Criminologia Clinica,
Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense
Direttore: Prof. Stefano Ferracuti
Dipartimento di Neuroscienze Umane
Direttore: Prof. Giovanni Fabbrini
Email: cripsifo@uniroma1.it*

Dipartimento di Neuroscienze Umane dell'Università di Roma "La Sapienza"
Direttore Prof. Giovanni Fabbrini

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA
Direttore Generale
Dr.ssa Anna Gerola